

Prot. 2015/4777

Approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011

1.1. Sono approvate le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA da utilizzare per l'indicazione dei dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente a quello di presentazione, in applicazione dell'articolo 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

1.2 Le istruzioni approvate con il presente provvedimento sostituiscono quelle approvate con provvedimento del 15 gennaio 2014 e devono essere utilizzate a partire dall'adempimento relativo all'anno d'imposta 2014.

Motivazioni

L'articolo 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, prevede l'obbligo per i contribuenti IVA di presentare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, recante disposizioni in materia di modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto (articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005), ha sostituito il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004.

Pertanto, al fine di adeguare alla vigente normativa le istruzioni del modello di comunicazione annuale dati IVA, il presente provvedimento approva le sole istruzioni che sostituiscono quelle approvate con provvedimento del 15 gennaio 2014.

Il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli approvati, rispettivamente, con i provvedimenti del 17 gennaio 2011 e del 15 gennaio 2010.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, let. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18: attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

Direttiva 2010/45/UE del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione;

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

Legge 24 dicembre 2012, n. 228: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014: modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2010: approvazione del modello di comunicazione annuale dati IVA con le relative istruzioni, delle caratteristiche tecniche per la stampa e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2011: approvazione del modello di comunicazione annuale dati IVA con le relative istruzioni e delle caratteristiche tecniche per la stampa;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2013: approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2014: approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 15 gennaio 2015

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Gli articoli di legge richiamati nel modello di comunicazione dati IVA e nelle istruzioni si riferiscono al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, se non diversamente specificato

Premessa

L'obbligo di presentazione della **comunicazione annuale dati IVA** è stato istituito in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 8-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, introdotte dall'art. 9 del d.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, come modificato dall'art. 10, d.l. 1° luglio 2009 n. 78, con l'intento di semplificare e razionalizzare ulteriormente gli adempimenti a carico dei contribuenti nel rispetto comunque degli obblighi comunitari.

La comunicazione annuale dati IVA, da presentare entro il mese di febbraio di ciascun anno, è prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Nel presente modello il contribuente deve sostanzialmente riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento), al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del *pro rata*), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.

Si precisa, inoltre, che ai fini della presente comunicazione non rilevano le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta, il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso. Tali dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell'imposta, dovranno essere indicati esclusivamente nella relativa dichiarazione annuale, alle cui istruzioni può farsi comunque riferimento al fine di una corretta compilazione della presente comunicazione.

La natura e gli effetti dell'adempimento non sono quelli propri della "Dichiarazione IVA" bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale. La natura non dichiarativa della comunicazione comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.

L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'**applicazione della sanzione amministrativa** da 258 a 2.065 euro, prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione di dati, richiamato dal comma 6, dell'articolo 8-bis del d.P.R. n. 322 del 1998.

Poiché non è possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.

Reperibilità dei modelli

In base alle disposizioni recate dall'articolo 8-bis, comma 1 del d.P.R. n. 322 del 1998, la comunicazione annuale dati IVA deve essere redatta utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, il quale, unitamente alle relative istruzioni è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.

Per la stampa del modello di comunicazione dati IVA devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell'Allegato A del provvedimento di approvazione del presente modello.

Contribuenti che devono presentare la comunicazione e contribuenti esonerati

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, in linea generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, con le eccezioni di seguito elencate.

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:

- i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:
 - i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell'effettuazione delle rettifiche di cui all'art. 19-bis2. **L'esonero non si applica** invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, d.l. 331 del 1993) ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.);
 - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, (produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro);
 - gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
 - le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
 - i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri dell'Unione europea nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del d.l. n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
 - i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
 - i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinques per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- i soggetti di cui all'articolo 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:
 - gli organi e le amministrazioni dello Stato;
 - i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni;
 - gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
 - gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale;
- le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- sono, inoltre, esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, come previsto dall'art. 8 bis, secondo comma, ultimo periodo del d.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dall'art. 10, d.l. 1° luglio 2009, n. 78.

Ai fini della determinazione del volume d'affari realizzato nell'anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000, deve fare riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.

Modalità e termini di presentazione**Modalità e termini di presentazione**

Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere **presentato esclusivamente per via telematica**. È pertanto **esclusa ogni altra modalità di presentazione**.

Il modello deve essere presentato entro il mese di febbraio di ciascun anno e qualora il ter-

mine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La comunicazione può essere presentata per via telematica:

- a) direttamente dal contribuente;
- b) tramite intermediari abilitati.

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comunicazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del **servizio telematico Entratel**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del **servizio telematico Fisconline**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della comunicazione tramite i propri incaricati nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.

ATTENZIONE: I soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. 633/72, si abilitano al servizio telematico Entratel. Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Entratel si rinvia al paragrafo "Modalità di abilitazione".

b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (soggetti incaricati e società del gruppo)

Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
- i Caf - dipendenti;
- i Caf - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle comunicazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Comunicazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis)

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle comunicazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusi-

vamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'IRES (imposta sul reddito delle società) indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle comunicazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della comunicazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria comunicazione, la società dichiarante deve consegnare la propria comunicazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.

Documentazione che l'intermediario (incaricati della trasmissione e società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della comunicazione

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, gli intermediari abilitati e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, unitamente a copia della comunicazione della medesima Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della comunicazione annuale dati IVA e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della comunicazione, debitamente sottoscritta, ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;

- conservare copia della comunicazione trasmessa, anche su supporto informatico, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

ATTENZIONE: La conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto del 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005".

Comunicazione di avvenuta presentazione della comunicazione annuale dati IVA

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della comunicazione annuale dati IVA per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. La comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica,

si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

Modalità di abilitazione

Le modalità per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Fisconline o Entratel sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo: www.agenziaentrate.gov.it.

Per i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell'art. 35-ter, l'abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65129 Pescara, contestualmente all'attribuzione della Partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta e della stampa dell'allegato che il soggetto diverso da persona fisica stampa dopo aver effettuato la pre-iscrizione al servizio Entratel. Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta al richiedente o alla consegna ad un soggetto incaricato (munito di idonea delega e del documento di riconoscimento proprio e del delegante) della busta virtuale, il cui numero viene utilizzato per il prelievo delle credenziali necessarie per la generazione dell'ambiente di sicurezza e, se l'utente è una persona fisica, per l'accesso nelle aree riservate del sito web dedicato ai servizi telematici.

Casi particolari di presentazione

Società ed enti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo

Gli enti e le società che si sono avvalsi per l'anno cui si riferisce la comunicazione della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'ultimo comma dell'art. 73, presentano ognuno un autonomo modello con riferimento ai propri dati. Pertanto, la società controllante deve presentare la comunicazione con riferimento esclusivo alla propria attività e non anche a quella relativa all'intero gruppo.

Contribuenti con contabilità separate

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate. Nel caso in cui tra dette attività ne figurino una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della presente comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)

Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante l'anno d'imposta oggetto della comunicazione dati

- 1) Nel caso in cui il **soggetto dante causa** (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) **si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, il **soggetto avente causa** (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) **deve presentare due distinte comunicazioni dati**:
 - la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione;
 - la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione; in tale comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al *contribuente*, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc., mentre nel riquadro riservato al *dichiarante* i dati del soggetto risultante dalla trasformazione, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.
- 2) Nel caso invece in cui il **soggetto dante causa non si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, la comunicazione dati IVA deve essere presentata:
 - **dal soggetto avente causa**, se l'operazione straordinaria o la trasformazione **ha comportato la cessione del debito o del credito IVA**; tale soggetto presenterà pertanto due distinte comunicazioni dati secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente il soggetto dante causa non deve presentare la comunicazione relativamente all'attività oggetto dell'operazione straordinaria;

- **da ciascuno dei soggetti** coinvolti nell'operazione, se l'operazione straordinaria o la trasformazione **non ha comportato la cessione del debito o credito IVA** in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione.

Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione della comunicazione dati

In tale ipotesi, la comunicazione dati relativa alle operazioni poste in essere dal **soggetto dante causa** nel corso dell'**intero anno precedente**, deve essere sempre presentata dal **soggetto avente causa** se il soggetto dante causa **si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al punto 1) e sempreché l'adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione.

Nell'ipotesi invece in cui a seguito dell'operazione straordinaria **non si sia verificata l'estinzione del soggetto dante causa**, ciascun soggetto partecipante all'operazione **assolverà autonomamente l'adempimento** dichiarativo relativamente alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito IVA in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della comunicazione dati da presentare nell'anno successivo, secondo le modalità indicate al punto 2).

Naturalmente, nell'ipotesi di **successione ereditaria**, la comunicazione è presentata in ogni caso dagli eredi per l'intero anno d'imposta riportando il valore 7 nella casella codice di carica.

Soggetti non residenti

Rappresentante fiscale

I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell'art.17, terzo comma, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con l'indicazione dei dati delle operazioni effettuate nell'anno cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro dichiarante il codice di carica 6.

Soggetti non residenti identificati direttamente

I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter, sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento alle operazioni da essi effettuate nell'anno d'imposta.

Soggetti che nell'anno d'imposta hanno operato mediante rappresentante fiscale nonché identificandosi direttamente

In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo anno d'imposta ma ovviamente in periodi diversi dell'anno, operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA deve essere assolto mediante la presentazione di un'unica comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della comunicazione dati IVA.

Stabile organizzazione

In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, deve essere presentata una comunicazione annuale dati IVA con riferimento ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nell'anno d'imposta. In tale ipotesi, nel riquadro dichiarante deve essere indicato il codice di carica 1.

Si ricorda che, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 (come modificato dall'art. 11 del d.l. 26 settembre 2009, n. 135), in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli adempimenti relativi alle operazioni della casa madre non possono essere assolti mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta, ma tali operazioni devono confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione.

Pertanto, in base alla vigente disciplina, al soggetto non residente non è consentito assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato e lo stesso può essere titolare di un solo numero di partita IVA.

- la prima contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- la seconda contiene, al di sopra del riquadro, i campi relativi agli elementi identificativi del contribuente, che devono essere sempre compilati, nonché le sezioni di cui si compone il modello.

SEZIONE I – DATI GENERALI

ANNO DI IMPOSTA: indicare l’anno solare cui si riferisce la comunicazione dati IVA.

Contribuente

PARTITA IVA: indicare il numero di partita IVA del soggetto d’imposta.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d’affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello, consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.

CONTABILITÀ SEPARATE: barrare la casella se il contribuente ha esercitato, nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione, più attività per le quali ha tenuto contabilità separate ai sensi dell’art. 36. La casella deve essere barrata, ovviamente, anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia gestito con contabilità separate due attività una delle quali risulti, in base a specifiche disposizioni normative, esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, anche della presente comunicazione.

COMUNICAZIONE DI ENTE O SOCIETÀ ADERENTE AD UN GRUPPO IVA: barrare la casella se la comunicazione è presentata da parte di un ente o società che si è avvalso nell’anno cui si riferisce la comunicazione dati IVA della particolare procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’ultimo comma dell’art. 73.

EVENTI ECCEZIONALI: barrare la casella qualora il termine di presentazione della presente comunicazione cada durante il periodo di sospensione dagli adempimenti previsto in dipendenza del verificarsi di un evento eccezionale.

Dichiarante

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

CODICE FISCALE: indicare il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la comunicazione.

CODICE CARICA: indicare il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla seguente tabella:

TABELLA CODICI CARICA

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
- 5 Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 Erede
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 Soggetto tenuto a presentare la comunicazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.)

CODICE FISCALE SOCIETÀ DICHIARANTE: nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la comunicazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il presente campo indicando in tal caso, nell’apposito spazio, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipo-

tesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

SEZIONE II – DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE

AVVERTENZA: chiarimenti e approfondimenti riguardanti le diverse tipologie di operazioni da indicare nella presente sezione sono forniti nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA e nella relativa appendice cui si fa rinvio.

Gli importi, da indicare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26, devono essere espressi in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi, sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Contribuenti con liquidazioni trimestrali

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, dell'art. 73, comma 1, lett. e), dell'art. 74, commi 4 e 5, ovvero in base ad altre particolari disposizioni, devono presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta comprendendovi, pertanto, anche i dati concernenti il periodo ottobre-dicembre, al fine di evidenziare l'IVA a debito o a credito relativa all'intero periodo d'imposta.

Contribuenti con contabilità presso terzi

I contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità ed abbiano optato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 100 del 1998, per la particolare modalità di calcolo delle liquidazioni periodiche basata sull'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente, devono presentare la comunicazione annuale dati IVA facendo comunque riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno d'imposta.

Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta

I contribuenti che adottano nell'anno d'imposta, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nel rigo CD4 (IVA esigibile) e nel rigo CD5 (IVA detratta) l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non prevede la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati, regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo, regime speciale per le attività spettacolistiche), il rigo CD5 non deve ovviamente essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

Operazioni attive

Rigo CD1, campo 1, indicare l'**ammontare complessivo**, al netto dell'IVA, **delle operazioni attive** (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all'interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis. I contribuenti per i quali ha avuto effetto tale dispensa devono comunque indicare l'ammontare delle operazioni di cui ai numeri 11), 18) e 19) dell'art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione.

Si evidenzia, inoltre, che nel presente campo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633 del 1972 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 6-bis, dello stesso decreto.

I contribuenti che fruiscono di una riduzione della base imponibile (**editori**) devono indicare nel rigo l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

Rigo CD1, campo 2, indicare l'ammontare complessivo delle **operazioni non imponibili** già comprese nel campo 1 del medesimo rigo:

– esportazioni e altre operazioni non imponibili, che possono concorrere alla formazione del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ivi comprese le cessioni di beni effettuate ai sensi dell'art. 71, nei confronti di operatori residenti nella Re-

- pubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. **Non devono essere invece comprese le cessioni intracomunitarie** che devono essere indicate nel successivo campo 4;
- operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento;
 - altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond, tra cui si ricorda, ad esempio, la parte non imponibile dei corrispettivi relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine di cui al citato d.l. n. 41 del 1995 (beni usati, ecc.).

Rigo CD1, campo 3, indicare l'ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo, delle **operazioni esenti** di cui all'art. 10.

Rigo CD1, campo 4, indicare l'ammontare complessivo delle **cessioni intracomunitarie di beni** già comprese nel campo 1 del medesimo rigo, annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24). Si pone in evidenza che in tale rigo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati nei predetti registri.

Rigo CD1, campo 5, indicare le cessioni di beni strumentali già comprese nei campi precedenti.

Operazioni passive

Rigo CD2, campo 1, indicare l'**ammontare complessivo**, al netto dell'imposta, **degli acquisti** all'interno, intracomunitari e delle importazioni, rilevanti agli effetti dell'IVA, compresi gli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate o soggette a registrazione nell'anno di riferimento sul registro degli acquisti di cui all'art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

Rigo CD2, campo 2, indicare l'ammontare complessivo degli **acquisti non imponibili** già compresi nel campo 1 del medesimo rigo:

- acquisti all'interno e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;
- acquisti all'interno oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond.

Nel rigo **non devono essere compresi** gli acquisti intracomunitari non imponibili, che devono invece essere indicati nel successivo campo 4.

Rigo CD2, campo 3, indicare l'ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo, degli **acquisti all'interno esenti**, delle importazioni non soggette all'imposta (art. 68, esclusa lett. a) nonché delle importazioni di oro da investimento.

Nel presente rigo **non deve essere compreso** l'ammontare degli acquisti intracomunitari esenti (art. 42, comma 1, d.l. n. 331 del 1993), da ricomprendere nel successivo campo 4.

Rigo CD2, campo 4, indicare l'ammontare complessivo degli **acquisti intracomunitari di beni** già compresi nel campo 1 del medesimo rigo.

Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all'art. 42, comma 1 del d.l. n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28), nonché quelli di cui all'art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolo comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

Rigo CD2, campo 5, indicare gli acquisti di beni strumentali già compresi nei campi precedenti.

Si tratta dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, ecc.) e dei beni strumentali non ammortizzabili, computando l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni).

Importazioni senza pagamento dell'IVA in dogana

Rigo CD3, vanno comprese in tale rigo esclusivamente le importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro, nonché le importazioni di rot-

tami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74, commi 7 e 8, già comprese nel rigo CD2, campo 1, per le quali, ai sensi del art. 70, commi 5 e 6, l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25.

L'imponibile e l'imposta relativi alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro ed alle importazioni d'argento puro vanno evidenziati, rispettivamente nei **campi 1 e 2**. L'imponibile e l'imposta relativi alle importazioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74, commi 7 e 8 vanno evidenziati rispettivamente nei **campi 3 e 4**. Inoltre, l'imposta relativa alle medesime operazioni va inclusa nel **rigo CD4** come IVA esigibile (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), e nel **rigo CD5**, come imposta detratta (risultante dal registro degli acquisti).

SEZIONE III – DETERMINAZIONE DELL'IVA DOVUTA O A CREDITO

AVVERTENZA: nella presente sezione gli importi vanno indicati tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26.

Particolari tipologie di operazioni

L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari e art. 17, commi 2, 5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere compresa, quale IVA esigibile (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), nel **rigo CD4** e, quale IVA detratta (risultante dal registro degli acquisti), nel **rigo CD5**.

Rigo CD4, indicare l'ammontare dell'**IVA esigibile**, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nel periodo di competenza, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

Per la compilazione del presente rigo da parte dei contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta si rimanda alle istruzioni già fornite nell'apposito paragrafo.

Rigo CD5, indicare l'ammontare dell'**IVA detratta** relativa agli acquisti registrati per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento.

Per la compilazione del presente rigo da parte dei contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta si rimanda alle istruzioni già fornite nell'apposito paragrafo.

Rigo CD6, campo 1, indicare l'ammontare dell'**IVA a debito** risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai rigi CD4 e CD5.

Rigo CD6, campo 2, indicare l'ammontare dell'**IVA a credito** risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai rigi CD5 e CD4.

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella "Codici carica".

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la comunicazione.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
 - se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
 - la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la comunicazione.
- Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.